

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2620 del 07/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - VOLTURA E CONTESTUALE MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE SAC RIMINI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4696 DEL 29/08/2024 IN FAVORE DELL'IMPRESA RPA GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PESARO (PU) - VIA XXIV MAGGIO 71, PER L'IMPIANTO OVE SI SVOLGE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO SITO IN COMUNE DI SASSOFELTRIO -VIA PANORAMICA 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2718 del 07/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - VOLTURA E CONTESTUALE MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE SAC RIMINI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4696 DEL 29/08/2024 IN FAVORE DELL'IMPRESA RPA GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PESARO (PU) – VIA XXIV MAGGIO 71, PER L'IMPIANTO OVE SI SVOLGE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO SITO IN COMUNE DI SASSOFELTRIO – VIA PANORAMICA 26.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATA l'AUA adottata da ARPAE SAC di RIMINI con Determina Dirigenziale n. 4696 del 29/08/2024 ed avente ad oggetto "*DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SASSOFELTRIO (RN), VIA PANORAMICA 26, RICHIESTA DALL'IMPRESA M2G SRL PER L'ATTIVITÀ DI MAGAZZINO.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione Valconca in data 10/09/2024 a favore dell'impresa M2G Srl (C.F./P.IVA 02720180419) per l'esercizio dell'attività di magazzino presso l'impianto sito in Comune di Sassofeltrio (RN) – Via Panoramica 26, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sassofeltrio (RN) in data 11/03/2025 (Prot. ARPAE n. PG/2025/47469 del 12/03/2025) - pratica Sinadoc 10494/2025 - dall'impresa RPA GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 02549510416) con sede legale in Comune di Pesaro (PU) – Via XXIV

Maggio 71, con la quale si richiede la voltura di titolarità e contestuale modifica del Provvedimento di AUA sopra indicato;

DATO ATTO che la modifica sostanziale del provvedimento di AUA n. 4696 del 29/08/2024 richiesta dalla ditta in oggetto consiste nell'attivazione di un nuovo scarico originato dalle acque reflue di dilavamento della piazzola dedicata all'area di sosta per il rifornimento dei mezzi, ed è riferita ai seguenti titoli abilitativi:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale - *proseguimento senza modifiche*;
- B. autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza ARPAE - *nuova autorizzazione*;
- C. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale - *proseguimento senza modifiche*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di Sassofeltrio (RN) trasmetteva ad ARPAE SAC la domanda di AUA con nota PG/2025/47469 del 12/03/2025 (Prot. SUAP 15819);
- con nota PG/2025/60911 del 31/03/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/66592 del 08/04/2025;
- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale (fosso CARBONA), espresso dal Servizio Territoriale di Rimini, con nota Prot. n. PG/2025/68926 del 10/04/2025;
 2. attestazione, da parte del Comune di Sassofeltrio, del rispetto dei limiti di acustica ambientale vigenti;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica SinaDoc n. 10494/2025, emerge che nella documentazione allegata all'istanza di voltura e contestuale modifica l'Impresa produce i seguenti atti relativi al cambio di titolarità:

- Contratto di Locazione Commerciale tra la Società M2G S.r.l., attuale intestatario dell'AUA, e la società RPA GROUP S.r.l.;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla voltura di titolarità e contestuale aggiornamento in seguito a modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. 4696 del 29/08/2024 avente ad oggetto *“DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SASSOFELTRIO (RN), VIA PANORAMICA 26, RICHIESTA DALL'IMPRESA M2G SRL PER L'ATTIVITÀ DI MAGAZZINO.”* in favore dell'impresa RPA GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 02549510416), per l'esercizio dell'attività di magazzino presso l'impianto sito in Comune di Sassofeltrio (RN) – Via Panoramica 26;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione “AUA ed

autorizzazioni settoriali”;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la voltura e contestuale aggiornamento in seguito a modifica sostanziale dell'AUA n. 4696 del 29/08/2024 avente ad oggetto “*DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SASSOFELTRIO (RN), VIA PANORAMICA 26, RICHIESTA DALL'IMPRESA M2G SRL PER L'ATTIVITÀ DI MAGAZZINO.*” in favore dell'impresa RPA GROUP S.R.L. (C.F./P.IVA 02549510416) nella persona del suo Rappresentante Pro Tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Sassofeltrio (RN) – Via Panoramica 26, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento fuori fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativi relativo **scarico di acque reflue di dilavamento fuori fognatura** sono contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento (*parere del Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST prot. n. PG/2025/68926 del 10/04/2025*), che integra l'allegato A al Provv. di AUA n. 4696 del 29/08/202 che viene confermato senza alcuna variazione;
4. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con il provvedimento n. 4696 del 29/08/2024, in particolare la validità dell'atto (09/09/2039), il quale dovrà essere conservato presso la sede dell'immobile in oggetto unitamente al presente provvedimento ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
5. di dare atto che il presente provvedimento assume efficacia dal giorno di rilascio del

provvedimento conclusivo da parte del SUAP competente;

6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di trasmettere la presente determina di adozione di modifica dell'AUA al SUAP dell'Unione Valconca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sassofeltrio (RN) e ad ARPAE Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- l'area di erogazione del carburante verrà ricavata dalla parzializzazione del piazzale con cordoli rialzati e realizzazione di una linea fognaria dedicata, dotata di caditoia per la raccolta dei reflui, condotta di convogliamento e sistema di trattamento costituito da sedimentatore e disoleatore;
- i reflui, dopo il trattamento ed il passaggio nel pozzetto di prelievo campioni, si uniranno ai reflui delle linee delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche del restante piazzale;
- lo scarico finale diretto nel fosso CARBONA è costituito dalla confluenza ed unificazione di 3 linee: meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento (soggette ad autorizzazione), acque reflue domestiche (soggette ad autorizzazione) e meteoriche del restante piazzale (non soggette ad autorizzazione); le linee soggette ad autorizzazione sono dotate di pozzetto di prelievo prima della confluenza ed unificazione; si ritiene congruo regolamentare la linea delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento come scarico parziale, assumendo il pozzetto di prelievo, posto immediatamente a valle del disoleatore, come punto ufficiale di campionamento e controllo e NON, quindi, il punto previsto immediatamente a monte dell'immissione nel fosso Carbona;
- la potenzialità del sistema complessivo di trattamento (sedimentatore + disoleatore) risulta compatibile con la superficie dell'area di rifornimento (70 m²) e conforme alla direttiva dell'Emilia Romagna in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

PRESCRIZIONI:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- lo scarico, inteso come parziale, dovrà essere reso accessibile per il campionamento nel punto previsto a valle del sistema di trattamento (dopo il disoleatore) e prima della congiunzione con le altre due linee di adduzione dei reflui;
- lo scarico in oggetto (linea acque meteoriche di dilavamento area di rifornimento) dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06;
- le superfici scolanti debbano essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- la manutenzione dell'impianto di trattamento, focalizzata sulla rimozione dei fanghi e dell'olio accumulati, con anche la pulizia periodica dei filtri, dovrà realizzarsi periodicamente ad intervalli non superiori all'anno;
- nel caso in cui si verificassero sversamenti accidentali si dovrà eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti.
- presso l'impianto dovrà essere tenuto un **apposito registro** nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto che origina lo scarico;

- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.